Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Giovedì 4 agosto — Numero 182

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 407 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPITOLO I.

Dell'obbligo dell'istruzione e della scuola primaria.

Art. 1.

L'obbligo dell'istruzione stabilito coll'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, è esteso fino al dodicesimo anno di età e rimane limitato al corso elementare inferiore in quei comuni ove manchi il corso superiore obbligatorio; è esteso negli altri comuni, salvo le disposizioni degli articoli 8 e 17, a tutte le classi obbligatorie del corso superiore ivi esistente.

Nei comuni, dove al 1° gennaio 1904 esistevano classi facoltative di corso superiore, non si fa obbligo di estenderle, ma esse saranno conservate almeno nel numero attuale e resterà al comune la facoltà di continuare ad esigere i contributi degli alunni nella misura vigente al 1° gennaio 1904.

Per le scuole facoltative di corso superiore indicate nel secondo alinea del presente articolo e per quelle che potranno essere istituite dai comuni entro il termine di due anni dalla promulgazione della presente legge, lo Stato concorrerà nello stipendio nella misura di L. 150 per ogni classe, rimanendo ferma nel comune la facoltà di imporre un contributo scolastico con approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 2.

L'elenco dei fanciulli obbligati per ragioni di età a frequentare la scuola pubblica, disposto dall'art. 3 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, dovrà pubblicarsi e tenersi affisso all'albo pretorio per la durata di un mese prima dell'apertura delle scuole. All'apertura delle scuole, constatata la non presentazione di fanciulli obbligati, il sindaco, dopo avere avvertito i genitori o i tutori con avvisi individuali, ne dispone la ricerca, per accertare o la negligenza, ai fini dell'ammonimento e dell'applicazione delle penalità sancite dalla ripetuta legge 15 luglio 1877, o lo stato di povertà, ai fini dell'assistenza scolastica di cui all'art. 4.

Anche i maestri e i direttori spediranno periodicamente analoghi avvisi individuali ai genitori e tutori di fanciulli negligenti.

Qualora gli avvisi siano spediti per posta godranno la franchigia.

Entro il marzo del 1905 il Governo del Re emanerà il regolamento prescritto dall'articolo 4 della legge 15 luglio 1877, n. 3961.

Art. 3.

Saranno considerati contravventori e assoggettati all'ammenda agli effetti della legge 15 luglio 1877, n. 3961, anche coloro presso i quali il fanciullo obbligato all'istruzione fosse abitualmente impiegato ad un lavoro che non sia già vietato dalla legge 19 giugno 1902, n. 242.

Art. 4.

I comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gl'iscritti appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, semprechè a tali bisogni non si provveda sufficientemente da Enti di pubblica beneficenza.

I comuni potranno deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta di cui all'art. 284 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164.

Le autorità di vigilanza e di tutela sui Comuni cureranno perchè le spese di cui nel presente, articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanità ed incolumità, salvi gl'impegni contrattuali esistenti.

Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà un disegno di legge di coordinamento e trasformazione delle fondazioni scolastiche esistenti, perchè più efficacemente concorrano ai fini dell'assistenza scolastica.

Art. 5.

Nei comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidati a due soli insegnanti è data facoltà di assegnare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimente miste.

La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi.

Quando il numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore può essere promiscuo.

Il comune, con l'approvazione del R. provveditore e in via transitoria, ha facoltà di affidare le classi miste anche a maestri per attuare il riordinamento di cui nel seguente articolo e purchè sia provveduto separatamente all'insegnamento dei lavori femminili.

Art. 6.

Oltre i casi di classi multiple e alternate attualmente esistenti potrà il Comune affidare l'insegnamento, in orari diversi, di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, obbligatorie e facoltative, anche se appartengono l'una al corso inferiore e l'altra al corso superiore, allo stesso insegnante, a condizione che all'insegnante incaricato delle due classi o sezioni si corrispondano in più i due quinti dello stipendio stabilito dalla legge o dal Comune per la nuova classe affidatagli e che il numero delle ore di insegnamento delle due classi sia di sei con un opportuno intervallo, che verrà stabilito dal Consiglio provinciale scolastico.

Nei casi in cui il Comune sia sussidiato per il pagamento degli stipendi dallo Stato, questo concorrerà proporzionalmente in tale aumento di due quinti.

Non potrà procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle già esistenti, senza previo rapporto dell'ispettore scolastico, il quale dovrà verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

Art. 7.

Le scuole elementari esistenti alla data della presente legge potranno essere riordinate dai comuni a norma degli articoli precedenti 5 e 6 con deliberazioni soggette all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico. Tale riordinamento può anche essere provocato dal R. ispettore scolastico e deliberato dal Consiglio provinciale scolastico, sentito il Consiglio comunale.

Il personale insegnante, che risulti disponibile pel fatto di questo riordinamento, deve essere impiegato ad istituire sia altri corsi elementari inferiori, ove si rendano necessari, sia corsi elementari superiori anche di un solo anno. Se fra il detto personale insegnante disponibile sono delle maestre, queste possono in via transitoria essere adibite all'insegnamento elementare superiore maschile, quando non possano essere impiegate nelle classi inferiori.

Per nessun riordinamento eseguito in applicazione della presente legge può mai il comune diminuire gli stanziamenti, nella parte effettiva ordinaria, deliberati nel bilancio preventivo dell'esercizio 1904 per l'istruzione primaria e quelli comunque relativi agli stipendi e retribuzioni dei maestri; l'eventuale eccedenza sul trattamento normale viene conservata alla persona.

Art. 8.

Quegli alunni della scuola primaria che vogliano proseguire gli studi nelle scuole secondarie potranno, compiuta la quarta classe elementare, sostenere un esame speciale di maturità valido per l'ammissione nelle dette scuole, nei modi e nelle forme da stabilirsi dal regolamento.

È abolito l'esame di ammissione alla prima classe di qualsiasi scuola secondaria. Gli alunni di scuola privata e paterna, nati dopo il 1894 che si presentano agli esami di ammissione alle altre classi delle scuole secondarie devono presentare il diploma di maturità di cui sopra.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo presenterà un disegno per il riordinamento delle scuole normali.

Art. 9.

Per l'ammissione all'esame di maturità, di cui nell'articolo precedente, sarà corrisposta all'erario dello Stato una tassa di L. 15. Gli alunni di famiglia povera che nella promozione dalla terza alla quarta elementare avranno ottenuto una media di otto decimi e non meno di sette in ciascuna materia saranno esentati dal pagamento anticipato di quella tassa; ma dovranno corrisponderla all'atto del rilascio del diploma ove nell'esame di maturità non ottenessero i punti suddetti.

Gli alunni di scuola privata o paterna nati prima del 1895, i quali, senza avere sostenuto l'esame di maturità di cui sopra, si presenteranno agli esami di ammissione in altre classi delle scuole secondarie o di licenza delle medesime, saranno tenuti al pagamento, oltre che delle tasse ordinarie di una soprattassa di lire venti, ove non giustifichino di averla altra volta pagata.

La tassa annua di iscrizione alle classi dei licei e ginnasi governativi è aumentata di lire otto; e quella d'iscrizione alle classi degli istituti tecnici e nautici, di scuole tecniche, di scuole normali e complementari governative, è aumentata di lire sei.

Art. 10.

Nel termine di anni 3 dalla promulgazione della presente legge, in tutti i comuni dove i corsi elementari superiori maschili e femminili siano completi fino alla 5ª classe, si istituirà una sesta classe, riducendo a tre le ore giornaliere obbligatorie di lezione tanto nel 5° che nel 6° corso, oltre le ore destinate agli esercizi ginnastici e alle materie facoltative.

I due corsi saranno affidati ad un solo insegnante e sarà applicabile la disposizione dell'articolo 6. Le lezioni non saranno mai serali nè festive. Nello stabilire gli orari si avrà riguardo alla condizione della maggior parte degli alunni, tenuto conto delle specialità dei vari luoghi.

Saranno materie d'insegnamento della quinta e sesta classe: l'italiano; nozioni di storia civile d'Italia del XIX secolo, anche in relazione ai fatti economici; nozioni delle istituzioni civili dello Stato e di morale civile; la geografia generale ed economica, in particolare d'Italia; l'aritmetica e nozioni di geometria e di contabilità pratica ed economica domestica; nozioni di scienze naturali, fisiche e d'igiene; la calligrafia e il disegno. Nelle classi femminili si aggiungono i lavori donneschi.

Il canto, il lavoro manuale e l'agraria, e anche altri insegnamenti che rispondano a speciali bisogni locali, potranno essere istituiti dai comuni su approvazione del Consiglio provinciale scolastico, semprechè i maestri abbiano la relativa idoneità, e siano impartiti in ore e con retribuzioni aggiuntive.

Rispettando lo stato transitorio per il triennio, di cui al primo comma del presente articolo, la licenza della scuola primaria si consegue al termine del 6° anno di studio. La tassa di diploma è di lire cinque.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, visti gli insegnamenti obbligatorî e facoltativi impartiti in ciascuna scuola elementare superiore, ed ove ne riconosca l'equivalenza, potrà consentire che il diploma di licenza elementare dopo il 6° anno di studio, sia titolo di ammissione alla seconda classe della scuola tecnica, salvo il pagamento di una sopratassa di L. 25.

Art. 11.

Nei comuni, nei quali è obbligatorio seguire il corso elementare superiore, i programmi delle tre classi inferiori saranno modificati e coordinati a quelli dei corsi superiori.

Saranno pure modificati e coordinati i programmi attuali dei corsi superiori delle prime classi delle scuole secondarie in armonia alle disposizioni degli articoli precedenti.

In ogni caso, però, chi ha superato l'esame alla fine del terzo corso elementare avrà diritto all'iscrizione nelle liste elettorali in conformità delle leggi vigenti.

Art. 12.

Sul bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione sarà annualmente concessa una retribuzione da L. 100 a L. 150 a ciascuno degli insegnanti, i quali con lodevole risultato, certificato dal R. ispettore scolastico, insegnino in scuole serali per adulti analfabeti, ed una retribuzione di L. 75 a 100 a ciascuno degli insegnanti, che nelle medesime condizioni insegnino in scuole festive per adulti analfabeti, istituite da comuni o enti morali, purchè per questi ultimi concorra anche il parere favorevole del R. provveditore della provincia. Queste retribuzioni saranno corrisposte per 3000 scuole che saranno aperte, oltre quelle esistenti, nei comuni in cui sia più alta la percentuale degli analfabeti, quale risulta dal censimento.

La somma residua a raggiungere lo stanziamento delle 500 mila lire indicato nel successivo art. 26 continuerà ad essere applicata a sussidio delle scuole serali e festive già esistenti o da istituirsi nei comuni che non siano già contemplati nel precedente comma.

Le scuole serali sono aperte almeno sei mesi l'anno anche nei diversi periodi: le festive tutto l'anno scolastico e l'insegnamento è settimanale.

Per quell'insegnante che, cessando la scuola serale, continuasse la scuola festiva degli adulti per la rimanente parte dell'anno, la retribuzione potrà essere aumentata di 50 lire. L'insegnamento delle classi serali e festive deve essere affidato per turno agl'insegnanti comunali con preferenza a coloro che non hanno altri incarichi retribuiti o aumenti di stipendio, e solo in mancanza di insegnanti comunali sarà affidato ad altri maestri patentati e, in mancanza anche di questi ultimi, a persone giudicate idonee dal Consiglio provinciale scolastico, sempre su proposta dell'ispettore.

L'insegnante non può essere obbligato ad assumere il corso serale o festivo.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge coordinerà il funzionamento di queste scuole colle attuali scuole complementari serali e festive, tenuti anche presenti gli effetti dell'art. 1, e stabilirà l'ammontare della retribuzione in ragione del numero degli alunni e alunne con un minimo ragguagliato alla classificazione scolastica dei comuni, nonchè il numero degli alunni e delle alunne necessario a conseguire il sussidio, di cui al presente articolo, a seconda della classificazione dei comuni.

Art. 13.

I corsi serali e festivi comprendono lettura, scrittura, aritmetica ed elementi di sistema metrico. Vi potranno essere anche altri insegnamenti teorici e pratici, specialmente appropriati ai bisogni locali.

I corsi potranno essere divisi in due o più sezioni, secondo la età e il grado d'istruzione degli alunni e delle alunne.

Art. 14.

Nei comuni nei quali sono istituite scuole per adulti analfabeti ai sensi dei precedenti articoli esse sono aperte a coloro che, non più obbligati per ragione di età alla scuola elementare pubblica diurna, tuttavia non sappiano leggere e scrivere.

Sono poi obbligati a frequentarle tutti i giovani analfabeti che abbiano concorso alla leva e siano assegnati alla terza categoria o dichiarati rivedibili o riformati per un motivo che non importi assoluta inabilità fisica o intellettuale.

Art. 15.

Compilato, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, l'elenco dei giovani analfabeti di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il sindaco del comune di residenza li iscriverà d'ufficio alla scuola serale e festiva, e farà loro intimare il precetto di frequentarla, comunicando l'elenco al maestro.

Trascorso un anno dalla iscrizione d'ufficio, gli obbligati dovranno comprovare con apposito certificato di proscioglimento all'autorità comunale di aver frequentato con profitto la scuola suddetta.

Quelli che non l'abbiano frequentata e che non abbiano profittato abbastanza, saranno inscritti di nuovo occorrendo anche per due anni successivi, e al termine di questi, se non comproveranno nel modo stabilito di aver seguito regolarmente il corso, incorreranno nella pena dell'ammenda da L. 2 a L. 25.

È obbligo del maestro di trasmettere l'elenco degl'inadempienti al sindaco e si procederà a termine dell'art. 2 della presente legge.

Il pretore nel decidere dell'applicazione dell'ammenda terrà conto delle circostanze che abbiano effettivamente e senza colpa impedito al giovane di frequentare la scuola serale o festiva.

Art. 16.

Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi è sottoposta alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, e alla presenza del funzionario di P. S. che certificherà il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e poi al foglio del permesso.

Alla stessa condizione è sottoposta la concessione della licenza d'esercizio e rivendita per i nati dopo il 1890.

Per i nati dal 1900 in poi si dispone che sia vietata l'ammissione in qualità di salariati agli uffici delle Amministrazioni pubbliche o di Enti morali a coloro che non abbiano conseguito il certificato di proscioglimento.

Art. 17.

I comuni, i quali si trovino in condizioni finanziarie tanto deficienti da non potere, malgrado le agevolezze risultanti dagli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, sostenere l'onere di nuovi corsi elementari superiori obbligatorî per tutti i chiamati alla scuola pubblica, potranno, in seguito al parere favorevole del Consiglio provinciale scolastico, e della Giunta provinciale amministrativa, ottenere dal Ministero dell'Istruzione che nel loro territorio sia dichiarata sospesa in tutto o in parte l'attualità dell'obbligo dell'istruzione elementare superiore proclamato coll'art. 1.

In caso di diniego del Ministero, o nel caso in cui il Ministero non emani la propria decisione nel termine di sei mesi, il comune può ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale deciderà anche in merito.

Il ricorso è sospensivo.

Art. 18.

È data facoltà ai comuni di unirsi in consorzio, agli effetti della presente legge. Il consorzio può essere, per decreto prefettizio, dichiarato obbligatorio, su parere conforme del Consiglio provinciale scolastico e della Giunta provinciale amministrativa, sentiti i Consigli comunali.

Art. 19.

Nei comuni rurali e nelle frazioni dove gli scolari, per bisogni economici, abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno, è data facoltà ai Consigli comunali di ridurre i mesi di scuola a sei, a condizione che sia aumentato, ove occorra e con

le norme che verranno stabilite dal regolamento, il numero delle scuole classificate.

Gli stipendi delle scuole classificate aperte per sei mesi soltanto saranno inferiori di un quarto agli stipendi normali stabiliti colla presente legge; ma i contributi al Monte pensioni, nonchè le pensioni e gli altri diritti degli insegnanti, saranno uguali a quelli delle scuole annuali.

Le deliberazioni dei Consigli comunali per riduzione di durata delle scuole classificate non sono valide senza l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, che deve sentire l'ispettore.

Il contributo dello Stato per ciascuna delle scuole così sistemate sarà inferiore di un quarto a quello assegnato alle scuole annuali, o che erano tali, dello stesso comune.

Sono salvi tutti i diritti acquisiti dagli insegnanti nominati prima della promulgazione della presente legge.

CAPITOLO II.

Dei maestri.

Art. 20.

Gli stipendi minimi da assegnarsi agl'insegnanti delle scuole elementari sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Entro il quinquennio dalla promulgazione della presente legge, i minimi degli stipendi per le scuole elementari classificate saranno fissati come segue:

a lire mille per le scuole maschili e miste;

a lire ottocentocinquanta per le scuole femminili.

Art. 21.

L'aumento di stipendio risultante dalla tabella, di cui all'articolo precedente, in confronto allo stipendio effettivamente goduto dall'insegnante al 1° luglio 1904, esclusi gli aumenti sessennali già conseguiti, sarà dato dai comuni in un biennio, in ragione di una metà in ciascuno dei due anni finanziari 1904-905 e 1905-906, a partire dal 1° luglio 1904.

Art. 22.

Gli insegnanti delle scuole classificate urbane, che godono gli attuali stipendi minimi legali, ai quali l'applicazione della nuova tabella conferirà un aumento di stipendio inferiore alle L. 100 annue e quelli delle scuole classificate rurali, che avranno un aumento inferiore alle L. 125 annue, riceveranno la differenza a titolo di maggiore assegno personale, da conseguirsi anch'esso in un biennio come all'articolo precedente.

Tale assegno personale non sarà produttivo di pensione.

Art. 23.

Gli aumenti sessennali del decimo sugli stipendi, di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1886, n. 3798, che si riferiscono ai sessenni in corso, saranno liquidati sulla base degli stipendi iniziali stabiliti dalla stessa legge 11 aprile 1886.

Gli aumenti per i sessenni cominciati dopo il 30 giugno 1904 saranno invece liquidati sugli stipendi indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 24.

Lo Stato rimborserà ai comuni la maggiore spesa che dovranno sostenere:

a) per l'aumento degli stipendi da corrispondersi agli insegnanti elementari giusta il disposto dei precedenti articoli 20, 21 e 22;

b) per la maggiore misura degli aumenti sessennali che dovranno liquidarsi in conseguenza di quanto dispone l'articolo 23, capoverso secondo;

c) per la quota parte degli aumenti di cui agli articoli 6 e 10 della presente legge;

d) per il maggior contributo che i comuni dovranno versare al Monte pensioni dei maestri elementari in seguito all'aumento degli stipendi. Questo maggior contributo resta determinato, per tutti i Comuni, nella somma corrispondente al 5 per cento degli aumenti sugli stipendi, esclusi gli aumenti a titolo di assegno personale, di cui all'articolo 22.

Il concorso dello Stato stabilito da questa legge e da quella dell'11 aprile 1886, n. 3798, sarà calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione della scuola vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce. Il concorso dello Stato stabilito dalla presente legge sarà dato anche per le scuole che verranno istituite dopo la promulgazione della legge stessa.

Art. 25.

Il rimborso ai comuni dei contributi governativi indicati dalla presente legge, nonchè dalla legge 11 aprile 1886, n 3798, verrà eseguito entro il mese di ottobre del 1904 per l'ammontare dei contributi riferibili al 2° semestre dell'anno solare 1904. Successivamente il rimborso delle somme si farà per rata annuale non più tardi del mese di agosto di ciascun anno solare al quale le somme stesse si riferiscono.

La liquidazione sarà basata sui dati risultanti dal bilancio preventivo del comune per l'anno stesso.

Nel liquidare il rimborso dovuto dallo Stato al comune per l'aumento di stipendi stabilito dalla presente legge, quando gli stipendi effettivamente corrisposti al 1° luglio 1904 siano per qualsiasi causa inferiori ai minimi stabiliti dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798, si partirà da questi minimi, senza tener conto dell'eventuale differenza in meno.

Lo Stato, dopo regolare ricorso dei maestri, sospenderà il rimborso ai comuni che eventualmente non siano in regola con il pagamento dei maestri.

Art. 26.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge saranno introdotte le seguenti modificazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1904-905 (secondo il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 1° dicembre 1903):

a) riduzione dello stanziamento del capitolo n. 103 da L. 146,743 a L. 46,000;

b) riduzione dello stanziamento del capitolo n. 111 da L. 213,338 a L. 20,000 sostituendo all'attuale denominazione la seguente: « Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (RR decreti 24 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici didattiche R. decreto 27 febbraio 1902, n. 79 »;

c) riduzione dello stanziamento del capitolo n 112, da L. 281,000 a L. 75,000 da riservare per sussidi alle sole vedove e orfani minorenni e bisognosi dei maestri elementari e per il concorso di Stato nelle spese di viaggio dei maestri;

d) istituzione di un nuovo capitolo con lo stanziamento di L. 500,000 e la denominazione seguente: « Retribuzione agl'insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive comprese quelle di cui all'articolo 12 della presente legge »;

e) aumento dell'assegnazione inscritta al capitolo n. 113 (ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi) della somma necessaria per corrispondere ai comuni il rimborso delle maggiori spese derivanti dalla presente legge, come è detto al precedente articolo 24.

Art. 27.

Le ammende stabilite dagli articoli 2 e 15 della presente legge, non che dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, saranno versate in uno speciale capitolo da istituirsi nello Stato di previsione dell'entrata, salvo la quota stabilita a favore degli agenti che avranno

elevata la contravvenzione, e l'ammontare di esse sarà inscritto nell'esercizio successivo a quello della riscossione in aumento del fondo inscritto al capitolo da istituirsi nello stato di previsione per la spesa del Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dell'articolo 26, lettera *d*).

Art. 28.

I proventi delle tasse e sopratasse di esame, di diploma e di ammissione, stabilite agli articoli 9 e 10 che eccedano la somma di L. 1,500,000 saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione in aumento del fondo destinato a sussidiare i Comuni per acquisto di materiale scolastico delle scuole elementari.

Se i proventi fossero inferiori a quella somma si provvederà alla differenza con speciali stanziamenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Per la completa esecuzione della presente legge, il contributo annuo del Tesoro al netto delle tasse e sopratasse sopraindicate, giusta gli articoli 21, 22 e 24 non potrà superare la somma di L. 7,200,000.

Art. 29.

Ciascun insegnante o direttore didattico, definito dall'articolo 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, verserà alla Cassa Depositi e Prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio.

Il prodotto sarà impiegato a rendere più larga e proficua l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi da stabilirsi con apposita legge, che il Governo presenterà al Parlamento entro tre anni dalla promulgazione della presente legge.

Art. 30.

Il Governo del Re entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, udito il Consiglio di Stato a sezioni riunite, emanerà il regolamento per l'esecuzione della presente legge, con facoltà di riordinare i servizi dell'amministrazione centrale del Ministero della Pubblica Istruzione, in quanto ciò sia richiesto per l'esecuzione della legge medesima.

Al conto consuntivo del Ministero della pubblica Istruzione sarà allegata ogni anno una succinta esposizione statistica sull'applicazione nelle varie parti del Regno della legge 15 luglio 1877, n. 3961 e della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 1.

Nessun diritto acquisito dagli insegnanti potrà essere leso pel riordinamento deliberato in esecuzione della presente legge.

Art. 2.

In aggiunta all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, è data facoltà al Governo in seguito a conforme parere del Consiglio provinciale scolastico, di conferire entro il 1904 il titolo di direttore didattico a quei maestri che, forniti di regolare patente, abbiano per un biennio, alla data della pubblicazione della predetta legge, coperto lodevolmente l'ufficio di direttore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.
L. LUZZATTI.
E. PEDOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

TABELLA degli stipendi minimi legali degli insegnanti delle scuole elementari.

			Insegnanti delle scuole	
Scuole classificate			Maschili o miste	Femminili
Urbane	di 1ª classe	Nei comuni con popolazione superiore agli 80,000 abitanti	1500	1300
		Negli altri comuni	1350	1150
	di 2ª classe		1200	1000
	di 3ª classe		1140	940
Rurali	di 1ª classe		1000	850
	di 2ª classe		950	800
	di 3ª classe		900	750
Scuole non classificate				
Obbligatorie			500	—
Facoltative			200	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
ORLANDO.

Il Numero 406 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 6 del R. decreto 11 gennaio 1903, n. 40, col quale sono stabilite alcune norme per l'attuazione del ruolo organico del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Ritenuto equo che i vantaggi assicurati col 1° comma dell'anzidetto articolo 6 ad alcuni vicesegretari ed ufficiali d'ordine di 1ª classe per la promozione senza esame al grado superiore siano estesi a tutti coloro che al 31 dicembre 1902 erano già impiegati di ruolo nel Ministero stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 6 del R. decreto 11 gennaio 1903, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Tuttavia i vice segretari e gli ufficiali d'ordine di « 1ª classe che al 31 dicembre 1902, erano già impie-

« gati di ruolo nel Ministero d'Agricoltura, Industria e « Commercio, potranno, anche dopo la data anzidetta e « previo avviso favorevole della Commissione dei capi « di servizio, essere promossi secondo il loro turno, al « grado di segretario e di archivista di 3ª classe per « anzianità e senza esami ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli :* RONCHETTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza dell'11 luglio 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nervi (Genova).*

SIRE!

In seguito agli attacchi mossi anche a mezzo della stampa ed a causa degli attriti sorti in seno alla civica rappresentanza il Sindaco e la Giunta municipale di Nervi hanno rassegnato le loro dimissioni.

Quasi contemporaneamente si sono dimessi sei consiglieri comunali; indi a poco se ne sono dimessi altri sette dichiarando che l'Amministrazione del Comune, nelle condizioni in cui si trovava, non poteva più funzionare.

Di guisa che, tenuto conto delle precedenti dimissioni di un altro consigliere e del decesso di un altro, il Consiglio è presentemente ridotto a tre membri sui 20 assegnati al Comune.

Ciò stante si potrebbe procedere alle elezioni generali per l'integrale rinnovazione del Consiglio a nome di legge. Se non che il contenuto degli attacchi mossi all'Amministrazione è tale che si rende necessario l'invio nel Comune di un R. commissario il quale, nella piena libertà di azione e nel tempo all'uopo occorrente, possa procedere alle opportune indagini sull'opera dell'Amministrazione ed in seguito al risultato di esse porre il corpo elettorale in grado di costituire con sicura coscienza una rappresentanza omogenea ed autorevole.

Mi onoro perciò di sottoporre alla firma augusta di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nervi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Nervi, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Stefano Tua è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione.

Si informa che da rapporto in data 13 giugno scorso, inviato dal R. Ministro residente in San Domingo, al Ministero degli Affari Esteri, risulta essere stato tolto il blocco di Monte Cristy.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 20 aprile 1904, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio successivo:

È concesso l'aumento di L. 700, per compiuto sessennio, sull'attuale stipendio di L. 7000, ai signori:

Primiceri cav. Giovanni, consigliere della Corte di appello di Napoli.

Pignolo cav. Giovanni, presidente del tribunale civile e penale di Bologna.

Restivo Gallo cav. Modesto Antonino, procuratore del Re presso i tribunale civile e penale di Vigevano, applicato alla procura generale presso la Corte di cassazione di Palermo.

È concesso l'aumento di 600, per compiuto sessennio, sull'attuale stipendio di L. 6000, al signor:

Pittoni cav. Vincenzo, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Pesaro.

È concesso l'aumento di L. 600, per compiuto sessennio, sull'attuale stipendio di L. 6000, ai signori:

Mazzola cav. Enrico, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Napoli.

Tamburi cav. Francesco, id. di Sarzana.

Carrieri cav. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro.

Rossi cav. Raimondo, id. presso la sezione di Corte d'appello in Potenza, con incarico di reggere l'ufficio di procura generale.

È concesso l'aumento di L. 390, per compiuto sessennio, sull'attuale stipendio di L. 3900, ai signori:

Vespasiani Bernardino, giudice del tribunale civile e penale di Grosseto.

Barbieri Domenico, id. di Savona.

Cicarelli Carlo Gaetano, id. di Taranto.

È concesso l'aumento di L. 340, per compiuto sessennio, sull'attuale stipendio di L. 3400, ai signori:

Ranieri Antonio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale d'Ancona.

Alessandrelli Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Matera.

Faggella Donato, id. di Roma.

Nucci Achille, id. di Napoli.

È concesso l'aumento di L. 340, per compiuto sessennio, sull'attuale stipendio di L. 3400, ai signori:

Melograni Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Messina.

Lanzalone Federico, giudice del tribunale civile e penale di Caltanissetta.

Rotolo Angelo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Napoli.

Orsini Enrico, giudice del tribunale civile e penale di Napoli.

Bertolini Alessandro, id. di Sarzana.

Con decreto Ministeriale del 23 maggio 1904:

All'uditore Budassi Giuseppe, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Alfonsine, è assegnata l'indennità mensile di lire cento, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione.

Con R. decreto del 2 giugno 1904:

Spirito cav. Giovanni Battista, consigliere della Corte d'appello di Roma, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Roma, con l'annuo stipendio di L. 9000.

Sole Gennaro, giudice del tribunale civile e penale di Larino, è confermato nell'aspettativa medesima con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Alemi Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Bari, in aspettativa, è richiamato in servizio con l'annuo stipendio di L. 3400.

Faldella Vittorio, giudice del tribunale civile e penale di Frosinone, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali con l'annua indennità di L. 400.

Monteverde Giulio, giudice del tribunale civile e penale di Roma, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è esonerato dalla detta applicazione, cessando dal percepire la relativa indennità.

Raho-Valentino Vincenzo, giudice del tribunale civile e penale di Roma, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di L. 400.

Sala Italo, aggiunto giudiziario con le funzioni di vice pretore nel mandamento di Montereale, è tramutato al tribunale civile e penale di Avellino.

Corsetti Pietro Francesco, pretore già titolare del mandamento di Ceres, in aspettativa, è confermato nell'aspettativa medesima con l'assegno del terzo dello stipendio.

Il R. decreto del 23 maggio 1904, nella parte riguardante il pretore Crespi Giuseppe, è rettificato come segue:

Crespi Giuseppe, pretore del mandamento di Rocchetta Ligure, è collocato in aspettativa con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Rocchetta Ligure.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Levi Alessandro dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Castiglione delle Stiviere.

Cappai Francesco dall'ufficio di vice pretore del 2° mandamento di Cagliari.

Con R. decreto del 2 giugno 1904:

Donetti Ettore, pretore del mandamento di Portoferraio, è tramutato al mandamento di San Sepolcro.

Chiarioni Tullio, pretore del mandamento di Vittorio, è collocato, in aspettativa con l'assegno del terzo dello stipendio.

Salvo Antonino, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Catania, è destinato con le funzioni di vice pretore al mandamento di Nicosia.

Lo Presti Domenico, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 2° mandamento di Messina, è tramutato con le stesse funzioni al mandamento di Novara di Sicilia con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Pagnozzi Pietro, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 7° mandamento di Napoli, è tramutato con le stesse funzioni al mandamento di Biccari, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Torresini Carlo, uditore in missione di vice pretore al mandamento di Vittorio a tutto il 31 maggio 1904 con la mensile indennità di L. 100 è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nello stesso mandamento di Vittorio, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, cessando dal percepire la detta indennità.

Minardi Matteo, uditore addetto alla R. procura del tribunale civile e penale di Siena, è destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Pisa, con indennità mensile.

Coscioni Michele, vice pretore del mandamento di Pagani, è confermato nell'ufficio pel triennio 1904-1906.

Figurelli Vito, vice pretore del mandamento di Laviano è confermato nell'ufficio pel triennio 1904-1906.

I sottoindicati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori del mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1904-1906:

Cempini Meazzuoli Carlo Alberto del 2° mandamento di Livorno.

Mariani Emilio del mandamento di San Giorgio Canavese.

Giuliani Umberto del mandamento di Bagnone.

Telese Domenico del mandamento di Cicciano.

Con decreto Ministeriale del 3 giugno 1904:

Veneziani Alessandro, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Savona, è temporaneamente applicato alla R. procura del tribunale di Finalborgo.

Con decreto Ministeriale del 4 giugno 1904:

Alla famiglia del pretore del mandamento di Isola del Giglio, Spinelli Giuseppe, sospeso per un mese, è concesso un assegno alimentare nella misura della metà dello stipendio.

Cancellerie e Segreterie.

Con decreto Presidenziale del 5 maggio 1904:

Cinti Pericle, alunno di 2ª classe nella pretura di Roccasinibalda, è sospeso dall'ufficio.

Con decreto Ministeriale del 31 maggio 1904,

Cardinali Enrico, vice cancelliere della pretura di Lugagnano Val d'Arda, è tramutato alla pretura di Ferriere.

Costa Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Ferriere, è tramutato alla pretura di Lugagnano Val d'Arda.

Con decreto Presidenziale del 1° giugno 1904:

De Salazar Gennaro, alunno di 1ª classe nella 1ª pretura urbana di Roma, è tramutato alla 2ª di Roma.

Caruso Nicola, alunno di 2ª classe nella 2ª pretura urbana di Roma è tramutato alla 1ª di Roma.

Chiari Argeo, alunno di 3ª classe nella pretura di Cori, è tramutato alla pretura di Palombara Sabina.

Ungaretti Arturo, alunno di 3ª classe nella pretura di Velletri, è tramutato alla pretura di Acquapendente.

Siena Carmelo, alunno di 2ª classe della pretura di Floridia, ove ancora non ha assunto servizio, è richiamato al precedente posto nella cancelleria del tribunale di questa sede.

Consoli Alfio, alunno di 3ª classe, addetto alla pretura di Mascalucia, è tramutato a Floridia.

De Anna Giuseppe, alunno gratuito alla pretura di Andria, è tramutato al tribunale civile e penale di Bari.

Bianchi Filippo, alunno gratuito alla pretura di Taranto, è tramutato alla R. procura del tribunale civile e penale di Taranto.

Con R. decreto del 2 giugno 1904:

A Iosa Francesco, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Campobasso, collocato a riposo, è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Rosica Silvio, cancelliere del tribunale civile e penale di Camerino, è tramutato al tribunale civile e penale di Pesaro.

Buratti Achille, cancelliere del tribunale civile e penale di Avezzano, applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Ge-

nova, è tramutato al tribunale civile e penale di Camerino, continuando nella detta applicazione.

Avola Sciumè Salvatore, segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Fermo, incaricato di reggere la cancelleria del tribunale civile e penale di Avezzano, coll'annua indennità di L. 500, è, invece incaricato di reggere la cancelleria del tribunale civile e penale di Camerino, continuando a percepire la stessa indennità.

Cambise Anton Maria, cancelliere della pretura di Celenza sul Trigno, è tramutato alla pretura di Civitella Roveto.

Orlandi Giovanni, cancelliere della pretura di Lugagnano Val d'Arda, è tramutato alla pretura di Zocca.

Franzanti Ernesto, cancelliere della pretura di Zocca, è tramutato alla pretura di Lugagnano Val d'Arda.

Puglisi Vincenzo, cancelliere della pretura di Mineo, è tramutato alla pretura di Ragusa.

Ardizzone Mario, cancelliere della pretura di Randazzo, è tramutato alla pretura di Mineo.

Micchini Giuseppe, cancelliere della pretura urbana di Venezia, è tramutato alla 2ª pretura di Venezia, a sua domanda.

Tessari Luigi, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Padova, è nominato cancelliere della pretura urbana di Venezia, coll'attuale stipendio di L. 1775.

Bombelli Giuseppe, cancelliere della pretura di Dicomano, applicato alla 2ª pretura urbana di Roma, è tramutato alla pretura di Randazzo, continuando nella stessa applicazione.

Lamonaca Alessandro, cancelliere della pretura di Berceto, incaricato di reggere la cancelleria del tribunale civile e penale di Civitavecchia con l'annua indennità di L. 500, è tramutato alla pretura di Butera, continuando nell'attuale incarico, ed a percepire la stessa indennità.

Graziani Ciro, cancelliere della pretura di Subiaco, applicato alla segreteria della procura generale presso la Corte d'appello di Lucca, è tramutato alla pretura di Santa Croce del Sannio, continuando nell'attuale applicazione.

Riedi Rinaldo, cancelliere della pretura di Cavarzere, applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è tramutato alla pretura di Fonni, continuando nell'attuale applicazione.

Picciati Giulio, cancelliere della pretura di Bevagna, applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è tramutato alla *pretura di Bomba*, continuando nell'attuale applicazione.

Gerli Carlo, vice cancelliere della pretura di Orsogna, incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Dicomano, coll'annua indennità di L. 150, è nominato cancelliere della pretura di Dicomano, con l'annuo stipendio di L. 1775.

Meleagri Oreste, vice cancelliere della pretura di Castelbaronia, incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Berceto, con l'annua indennità di L. 150, è nominato cancelliere della stessa pretura di Berceto coll'annuo stipendio di L. 1775.

Burbaro Alcide, vice cancelliere della pretura di Formicola, incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Subiaco, coll'annua indennità di L. 150, è nominato cancelliere della pretura di Subiaco con l'annuo stipendio di L. 1775.

Galante Carlo, vice cancelliere della pretura di Occhiobello, incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Cavarzere, con l'annua indennità di L. 150, è nominato cancelliere della pretura di Cavarzere, coll'annuo stipendio di L. 1775.

Massa Mariano, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Rieti, incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Bevagna, con l'annua indennità di L. 150, è nominato cancelliere della stessa pretura di Bevagna con l'annuo stipendio di L. 1775.

Lancia Cesare, cancelliere della pretura di Busca, applicato alla cancelleria della Corte di cassazione di Torino, è tramutato alla pretura di Dogliani, continuando nell'attuale applicazione.

Goffi Chiaffredo, cancelliere della pretura di Vigevano, è tramutato alla pretura di Busca.

Con decreto Ministeriale del 3 giugno 1904:

Monina Umberto, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Vercelli, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della pretura di Scopa, coll'attuale stipendio di L. 1500.

Rocci Giovanni, vice cancelliere della pretura di Scopa, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Vercelli, coll'attuale stipendio di L. 1500.

Mengozzi Antonio, vice cancelliere della pretura di Arezzo, è tramutato alla pretura di Figline Valdarno.

Neri Tito, vice cancelliere della pretura di Figline Valdarno, è tramutato alla pretura di Arezzo.

Ceci Luigi, vice cancelliere della pretura di Spezzano Grande, è tramutato alla pretura di Cosenza.

Rossi Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Amantea, è tramutato alla pretura di Spezzano Grande.

Benedetti Brizio, vice cancelliere della pretura di Fossombrone, è tramutato alla pretura di Foligno.

Mencarelli Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Velletri, è tramutato alla pretura di Genzano di Roma.

Buttaro Teodorico, alunno di 2ª classe nella sezione della Corte d'appello di Perugia, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, è nominato vice cancelliere della pretura di Caiazzo, coll'annuo stipendio di L. 1500.

Bacchiocchi Domenico, alunno di 2ª classe nella pretura di Fossombrone, id., è nominato vice cancelliere della pretura di Fossombrone, coll'annuo stipendio di L. 1500.

Roberti Giulio, alunno di 2ª classe nella 2ª pretura urbana di Roma, applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, id., è nominato vice cancelliere della pretura di Ascoli Piceno coll'annuo stipendio di L. 1500.

Bruni Gaetano, alunno di 2ª classe nella pretura di Frosinone, id., è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Rieti, coll'annuo stipendio di L. 1500.

Guglielmelli Alfredo, alunno di 2ª classe al tribunale civile e penale di Roma, id., è nominato vice cancelliere della pretura di Velletri, coll'annuo stipendio di L. 1500.

Mattesini Ermenegildo, vice cancelliere della pretura di Massa Marittima, è dichiarato decaduto dalla carica per non aver assunto possesso dell'ufficio nel termine legale.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe coll'annua retribuzione di lire 960 con decorrenza dal 1° luglio 1904:

Lolli Ettore, alunno al tribunale civile e penale di Aquila.

Cipriani Vincenzo, alunno alla Regia procura presso il tribunale civile e penale di Aquila.

Bemporad Amerigo alunno al tribunale civile e penale di Firenze.

Naddei Ernesto, alunno al tribunale civile e penale di Salerno.

Fantini Giovanni, alunno alla 6ª pretura di Roma.

Sono nominati alunni di 3ª classe coll'annua retribuzione di di L. 720, a decorrere dal 1° luglio 1904, con destinazione negli uffici giudiziari nei quali prestano attualmente servizio:

Della Rocca Cesare, alunno alla 6ª pretura di Napoli.

Cartago Arturo, alunno alla Corte d'appello di Venezia.

Capizzi Vito, alunno al tribunale civile e penale di Palermo.

De Anna Giuseppe, alunno alla pretura di Andria.

Cancellieri Gracco, alunno al tribunale civile e penale di Bari.

Con decreto Ministeriale del 4 giugno 1904;

I sottoindicati concorrenti approvati nell'esame di concorso indetto col decreto Ministeriale 11 agosto 1903, sono nominati alunni gratuiti presso le cancellerie e segreterie giudiziarie, e destinati negli uffici come appresso;

Landriscina Nicola, al tribunale civile e penale di Trani.

Nuti Pietro, al tribunale civile e penale di Firenze.

Macaluso Pietro, al tribunale civile e penale di Novara.

Bocchi Vincenzo, alla pretura di Mirandola.

Ciaffi Narsete, alla pretura di Subia o.
Servino Carlo, alla pretura di Salerno
Bruni Guido, alla pretura di Asola.
Matta Luigi, alla pretura di Isili.
Vaschetti Francesco, alla pretura di Carmagnola.
Giordano Francesco di Nicola, alla pretura di Bitonto.
Giambene Augusto, alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Pistoia.
Pierantoni Ercole, alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Bologna.
D'Ovidio Enrico, alla pretura di Trivento.
Traverso Giacinto, alla pretura di Ovada.
Marincola Cattaneo Vitaliano, alla pretura di Cotrone.
Brogini Gabriele, alla pretura di San Remo.
Ferrante Giulio, alla 6ª pretura di Roma.

Con decreto Ministeriale del 5 giugno 1904:

Spampinato Carmelo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Catania, è sospeso dall'ufficio.

Con decreto Ministeriale del 6 giugno 1904:

Tommasone Giuseppe, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Lucera, in aspettativa, richiamato in servizio.

Con decreto Ministeriale del 7 giugno 1904:

Sono accettate le volontarie dimissioni presentate da Beraudi Carlo dal posto di alunno di 3ª classe nella Corte d'appello di Torino.

Carli Riccardo, alunno gratuito nella 6ª pretura di Roma, è dispensato dal servizio.

Nardone Giuseppe, alunno di 1ª classe nella Corte di cassazione di Napoli, è tramutato al tribunale civile e penale di Benevento.

Grieco Francesco, alunno di 1ª classe nella Corte d'appello di Napoli, è tramutato alla Corte di cassazione di Napoli.

Notari.

Con R. decreto del 26 maggio 1904:

Conca Benedetto, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Roccadevandro, distretto notarile di Cassino.

Sanguigno Andrea, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Belmonte Castello, distretto notarile di Cassino.

Zampa Raffaello, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune d'Imola, distretto notarile di Bologna.

Toscani Pietro, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Colorno, distretto notarile di Parma.

Fiaccadori Oreste, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Busseto, distretto notarile di Parma.

Balabio Aldo, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Roccabianca, distretto notarile di Parma.

Pedretti Giuseppe, notaro residente nel Comune di Pellegrino Parmense, distretto notarile di Parma, è traslocato nel Comune di Tre Casali, stesso distretto.

Del Vecchio Alfonso, notaro residente nel Comune di Pastorano, distretto di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel Comune di Pignataro Maggiore, stesso distretto,

Castiglia Antonino, notaro residente nel Comune di Santa Flavia, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel Comune di Bagheria, stesso distretto.

Garrisi Pietrantonio, notaro residente nel Comune di Galatina, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel Comune di Otranto, stesso distretto.

De Riccardis Marino, notaro residente nel Comune di Otranto, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel Comune di Galatina, stesso distretto.

Palermo Domenico, notaro residente nel Comune di Maida, distretto notarile di Nicastro, è traslocato nel Comune di Iacurso, stesso distretto.

Palermo Pietro, notaro residente nel Comune di Iacurso, distretto notarile di Nicastro, è traslocato nel Comune di Maida, stesso distretto.

Con R. decreto del 2 giugno 1904:

Gobbi Giuseppe Severino, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel Comune di Sannazzaro dei Burgondi, distretto notarile di Vigevano.

Strada Aldo, candidato notaio, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Gravellona, distretto notarile di Vigevano.

Cozzolino Michele, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Grumo Nevano, distretto notarile di Napoli.

Jorio Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Gallo, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Cannizzo Giovanni, notaro residente nel Comune di Partinico, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel Comune di Palermo.

Bigatti Giuseppe, notaro residente nel Comune di Oviglio, distretto notarile di Alessandria, è dispensato dall'ufficio di notaro.

Conforti Giuseppe, notaro residente nel comune di Matrice, distretto notarile di Campobasso, è dispensato dall'ufficio di notaro.

Galbo Giuseppe, è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro.

Daidone Nicolò, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Gagliano Castelferrato, distretto notarile di Nicosia.

Forno Francesco, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Leonforte, distretto notarile di Nicosia.

Falco Giacomo Pietro, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Rossano.

Gagliardi Domenico, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Lattarico, distretto notarile di Cosenza.

Vetere Gabriele, notaro residente nel comune di Rogliano, distretto notarile di Cosenza, è traslocato nel comune di Malito, stesso distretto.

Migliano Giuseppe Nicodemo, notaro residente nel comune di Montalto Uffugo, distretto notarile di Cosenza, è traslocato nel comune di San Benedetto Ullano, stesso distretto.

Manzoni Francesco, notaro residente nel comune di Curtatone, distretto notarile di Mantova, è traslocato nel comune di Bagnolo San Vito, stesso distretto.

Botta Francesco, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Gottolengo.

Con decreto Ministeriale del 2 giugno 1904:

È concessa:

al notaro Palmucci Liberato, una proroga, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sermoneta;

al notaro Contardo Giovanni Antonio, una proroga, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di San Nicola Baronia.

Con decreto Ministeriale del 6 giugno 1904:

È concessa:

al notaro Foresti Giuseppe, una proroga, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Fiumalbo;

al notaro Manfredi Enrico, una proroga, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Castelnuovo Rangone.

Archivi notarili.

Con R. decreto del 22 maggio 1904:

Mostarda Riccardo, notaro in Celleno, è nominato conservatore e tesoriere nell'archivio notarile mandamentale di Bagnorea, coll'annuo stipendio di L. 600.

Con R. decreto del 2 giugno 1904:

Ghighetti Pietro, candidato notaro, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile distrettuale di Pinerolo, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Disposizioni nel personale subalterno.

Rodomonte Camillo, archivista nell'archivio notarile di Teramo, è nominato archivista nell'archivio notarile di Padova, coll'annuo stipendio di L. 1800.

Bonato Pietro Eugenio, è nominato sottoarchivista nell'archivio notarile di Padova, coll'annuo stipendio di L. 1200.

Caccavale Federico, copista nell'archivio notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'annuo stipendio di L. 800, è promosso sottoarchivista, coll'annuo stipendio di L. 1000.

Gaudino Pasquale, copista nell'archivio notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'annuo stipendio di L. 600, è promosso alla classe superiore, con l'annuo stipendio di L. 800.

Morcone Giovanni, è nominato copista nell'archivio notarile di Santa Maria Capua Vetere, coll'annuo stipendio di L. 600.

Compostino Bartolomeo, copista dell'archivio notarile di Susa, con l'annuo stipendio di L. 600, è nominato archivista, con l'annuo stipendio di L. 1000.

Guglielmino Efisio, è nominato copista dell'archivio notarile di Susa, con l'annuo stipendio di L. 600.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Dalla Giovanna Angelo, al posto di copista nell'archivio notarile di Piacenza, con l'annuo stipendio di L. 800.

Culto.

Con R. decreto del 2 giugno 1904:

Sono stati nominati in virtù del R. patronato:

Cascavilla sac. Michele, ad uno dei canonicati detti del Porto, attualmente vacanti nella chiesa metropolitana di Palermo.

Savona sac. Giuseppe, ad uno dei canonicati detti del Porto, attualmente vacanti nella chiesa metropolitana di Palermo.

È stato concesso l'*Exequatur* alle bolle pontificie, colle quali furono nominati:

Falco sac. Pietro, al beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli, in Limone Piemonte;

Rovea sac. Geremia, al beneficio parrocchiale di San Martino, in Treviso Bresciano;

Rossello sac. Giuseppe, al beneficio parrocchiale di M. V. Assunta, in Santa Vittoria d'Alba;

Vitale sac. Saverio, al beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Grazie in Vignola, comune di Tufino.

È stato concesso il R. assenso al decreto dell'arcivescovo di Milano, in data 19 marzo 1900, riguardante l'erezione in parrocchia autonoma della chiesa di Cavagnano, frazione del comune di Cuasso al Monte.

Sono stati autorizzati:

il parroco di Gonnosfanadiga, ad accettare il legato di libri, disposto dal fu sacerdote Nicolò Casti:

la fabbriceria parrocchiale di San Nicolò, in Pietra Ligure, ad accettare due legati, l'uno di L. 20,000, e l'altro di L. 5,000, disposti dalla fu Carlotta Bosio vedova Regina;

il parroco di San Giuliano in Vercelli, in rappresentanza di quella chiesa parrocchiale, ad accettare il legato dell'annua rendita pubblica di L. 200, disposto dal fu canonico Mattia Silonio; ed il legato dell'annua rendita pubblica di L. 25, disposto dalla fu Assunta Mongiardini, vedova Cavalli, restando così modificato il precedente R. decreto del 3 aprile 1902;

il titolare della Prima Curazia Urbani nel duomo d'Este ad accettare la donazione di una casa, fatta dai sacerdoti Luigi Menin e Giov. Battista, detto Luigi Tecchiato;

la fabbriceria parrocchiale di Velo d'Astico, in rappresentanza anche della chiesa di Sant'Ubaldo di Lago di Velo, ad accettare l'eredità lasciata dalla fu Maddalena Somaggia;

la fabbriceria parrocchiale di Pontida ad accettare il legato dell'annua rendita pubblica di L. 50, disposto dalla fu Ottavia Codoni;

l'arcivescovo di Napoli ad accettare l'eredità lasciata dalla fu Camilla Jodice;

la fabbriceria del duomo di Cittadella ad accettare il legato dell'annua rendita netta di L. 300, disposto dalla fu Domenica Arsego, vedova Bertin;

la fabbriceria parrocchiale dei SS. Bernardo e Giuseppe in Campiglia Cervo ad accettare la donazione di L. 2000, fatta dall'ingegnere Pietro Magnani.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Con R. decreto del 24 aprile 1904,

Di Giacomo Giuseppe, capo d'ufficio a L. 2700, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° giugno 1904.

Con R. decreto dell'8 maggio 1904:

Usai Luigi, ufficiale di 5ª classe a L. 1200, sospeso, revocato dall'impiego dal 12 aprile 1904, in applicazione dell'articolo 232 del regolamento organico.

Con R. decreto del 12 maggio 1904:

Sirtori cav. Carlo, capo d'ufficio a L. 2700, in aspettativa per motivi di famiglia, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° aprile 1904.

Con R. decreto del 16 maggio 1904:

Lombardo cav. Paolo, vice ispettore a L. 2500, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° maggio 1904.

Martini Lorenzo, capo ufficio a L. 3000, id. id.

Pomponi Pietro, ufficiale di 2ª classe a L. 2100, id. dal 16 maggio 1904.

Ruggiero Arturo, ufficiale di 5ª classe a L. 1200, sospeso, destituito dall'impiego dal 26 aprile 1904, in applicazione dell'articolo 231 del regolamento organico.

Con R. decreto del 22 maggio 1904:

Giganti Domenico, ufficiale telegrafico a L. 2500, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 maggio 1904.

Schiavina Alfonso, ufficiale di 2ª classe a L. 2100, in aspettativa per motivi di malattia, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° aprile 1904.

Olivieri Armando, ufficiale di 5ª classe a L. 1200, sospeso, revocato dall'impiego dal 7 maggio 1904, in applicazione dell'articolo 232 del regolamento organico.

Mandarini Arturo, ufficiale di 5ª classe a L. 1200, collocato d'ufficio in aspettativa, per motivi di malattia, dal 16 maggio 1904.

Monizio Teresa nata Jachetti, ausiliaria di 5ª classe a L. 1000, collocata d'ufficio in aspettativa, per motivi di malattia, dal 16 maggio 1904.

Con R. decreto del 2 giugno 1904:

Scaliti Carlo, ufficiale di 1ª classe a L. 2400, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio dal 1° giugno 1904. Per l'interruzione viene classificato nel ruolo di anzianità assoluta tra Fantoni Ildebrando e Rossi Giuseppe di Federico, ed in quello di anzianità di classe tra Coccia Camillo e Rossi Luigi di Cesare.

Mazzoli Alfredo, ufficiale di 1ª classe a L. 2400, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° giugno 1904.

Pennacchio Raffaele, ufficiale di 4ª classe a L. 1500, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio dal 1° giugno 1904. Per l'interruzione viene classificato nel ruolo tra Costantini Fulvio e Panno Francesco.

Monizio Oreste, ufficiale di 4ª classe a L. 1500, collocato d'ufficio in aspettativa, per motivi di malattia, dal 1° giugno 1904.

Allegretti Giuseppe, ufficiale telegrafico a L. 1950, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio, dal 1° giugno 1904.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

SERVIZIO DELLE CASSE DI RISPARMIO

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di maggio 1904*

OPERAZIONI ORDINARIE

	UFIZI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni		
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, e smarriti	Eccedenza	Depositi	Rimborsi	Somme complessive
Mese di maggio	—	65,027	46,793	18,234	314,950	266,907	581,857
Mesi precedenti dell'anno in corso	259	222,161	76,557	145,604	1,279,348	873,533	2,152,881
Somme totali dell'anno stesso	259	287,188	123,350	163,838	1,594,298	1,140,440	2,734,738
Anni 1876-1903	5,389	8,241,099	3,289,128	4,951,971	53,579,273	35,118,176	88,697,449
Somme complessive	5,648	8,528,287	3,412,478	5,115,809	55,173,571	36,258,616	91,432,187

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi		Somme complessive dei rimborsi	Rimanenze
				Diretti	Per acquisti di rendita e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti		
Mese di maggio	48,046,027 33	—	48,046,027 33	34,867,180 41	1,541,077 16	36,408,257 57	11,637,769 76
Mesi precedenti dell'anno in corso	184,347,527 99	—	184,347,527 99	139,912,636 16	8,743,753 44	148,656,389 60	35,691,138 39
Somme totali dell'anno stesso	232,393,555 32	—	232,393,555 32	174,779,816 57	10,284,830 60	185,034,647 17	47,328,908 15
Anni 1876-1903	5,745,367,461 74	264,357,383 85	6,009,724,845 59	4,858,083,016 94	282,288,778 27	5,140,371,795 21	869,353,050 38
Somme complessive	5,977,761,017 06	264,357,383 85	6,242,118,400 91	5,032,862,833 51	292,573,608 87	5,325,436,442 38	916,681,958 53

CONVERSIONE D' INTERESSI del Debito pubblico in depositi di risparmio

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di maggio	1,423	116,938 45
Mesi precedenti dell'anno in corso	165,119	12,985,976 62
Somme dell'anno stesso	166,542	13,102,915 07
Anni 1878-1903	3,996,272	312,038,778 74
Somme complessive	4,162,814	325,141,693 81

CASSE DI RISPARMIO a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di maggio	334	18,098 95	2,062 62
Mesi precedenti dell'anno in corso	1,618	68,543 02	73,819 13
Somme dell'anno stesso	2,002	86,641 97	75,881 75
Anni 1886-1903	28,540	1,525,950 38	1,066,670 68
Somme complessive	30,542	1,612,592 35	1,142,552 43

RISPARMI DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di maggio . .	2900	2,086,773 26	275,533 78
Mesi precedenti dell'anno in corso .	12684	9,265,007 05	1,074,434 16
Somme dell' anno stesso	15584	11,351,780 31	1,349,967 94
Anni 1890-1903. .	99355	62,321,303 68	6,917,572 84
Somme compless.	114939	73,673,083 99	8,267,540 78

LIBRETTI INTESTATI a minorenni con inibizione ai rimborsi

	Quantità dei libretti		
	Emessi	Svincolati od estinti	Rimasti in corso
Mese di maggio.	649	220	429
Mesi precedenti dell'anno in corso	2476	989	1487
Somme dell'anno stesso . .	3125	1209	1916
Anni 1894-1903	43504	13193	30311
Somme comples.	46629	14402	32227

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di maggio. .	11559	58,063 68
Mesi precedenti dell'anno in corso	33008	162,049 04
Somme dell' anno stesso	44567	220,112 72
Anni 1899-1903 .	259438	1,765,553 81
Somme compless.	304005	1,985,666 53

OPERAZIONI GIUDIZIALI

	Depositi		Rimborsi				Rimanenze
	Quantità	Importo	Quantità	Diretti	Mediante acquisti di rendita e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti	Somme complessive	
Mese di maggio . . .	3,753	3,114,528 40	5,483	3,540,692 18	—	3,540,692 18	6,978,567 57
Mesi precedenti dell'anno in corso . . .	14,954	15,235,897 45	21,400	16,797,787 35	3,614 29	16,801,401 64	
Somme totali dell'anno stesso	18,707	18,350,425 85	26,883	20,338,479 53	3,614 29	20,342,093 82	
Anni 1883-1903 . . .	908,953	616,920,282 28	1,285,664	604,706,490 83	3,243,555 91	607,950,046 74	
Somme complessive .	927,660	635,270,708 13	1,312,547	625,044,970 36	3,247,170 20	628,292,140 56	

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 1 corrente in Ca-Cottoni, provincia di Venezia, in Grottacalda, provincia di Caltanissetta e in Anthoy S. André, provincia di Torino, è stato attivato un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 2 agosto 1904.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 4 agosto in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno, essendo di L. 100, e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 4, occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

3 agosto 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	103,08 68	101,08 68	102,71 72
4 % *netto*	102,84 17	100,84 17	102,47 21
3 $^1/_2$ % *netto*	100,79 94	99,04 94	100,47 61
3 % *lordo*	72,65	71,45	71,82 71

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di economia politica nella R. Università di Cagliari.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1,20 al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 30 novembre 1904.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle Autorità scolastiche locali o agli Uffici postali o ferroviari.

Con la domanda, ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 5;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 27 giugno 1904.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parte di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 27 luglio 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

AVVISO DI CONCORSO.

Educatorio femminile di San Bartolomeo in San Sepolcro.

È aperto il concorso ad un posto di maestra nelle classi elementari interne di questo Educandato, con l'annuo stipendio di L. 300, pagabili a rate mensili posticipate, oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna.

Le aspiranti dovranno presentare al sottoscritto non più tardi del 20 agosto prossimo le loro istanze in carta bollata da L. 0,60, corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

c) certificato medico debitamente legalizzato comprovante che la concorrente è di sana costituzione fisica;

c) certificato penale di data recente;

d) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha dimorato l'ultimo anno;

e) diploma d'abilitazione all'insegnamento elementare.

La prescelta dovrà assumere l'ufficio il 1° ottobre 1904 e non potrà abbandonarlo prima del 31 luglio 1905, dandone preventiva rinunzia entro il mese di maggio.

La nomina s'intende fatta per un solo anno e soggetta a riconferma.

Il Preside
L. CARLONI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Scrivono da Costantinopoli al *Piccolo*:

« L'incidente anglo-russo, provocato dal sequestro del *Malacca*, che ha tanto commosso per diversi giorni il pubblico d'Europa e specialmente l'inglese, non ha fatto in Turchia cattiva impressione, anzi si potrebbe dire che è stato commentato con molto piacere. E la Porta non si è nè allarmata, nè impensierita delle accuse lanciatele da ogni parte, di debolezza o di connivenza verso la Russia, per aver lasciato passare attraverso il Bosforo e i Dardanelli le navi della flotta volontaria russa.

La Porta, però, osservando gli articoli 2 e 3 del trattato di Londra, confermato da quelli di Parigi e di Berlino (benchè l'art. 63 di quest'ultimo sia vago), non volle permettere mai che le solite navi della flotta volontaria russa, esternamente apparenti quali piroscafi postali, passassero lo stretto del Bosforo, inalberando la bandiera della marina da guerra.

Le proteste e le pressioni fatte di recente dall'Ambasciata russa non riuscirono a nulla, e solo dopo 24 ore di trattative e dopo che il *Petersburg* e lo *Smolensk* abbassarono la bandiera di guerra, sostituendola con quella commerciale, le due navi ebbero, come al solito, permesso di attraversare lo stretto. Il contegno del Governo turco è stato dunque corretto; la Porta ha osservato lo spirito degli articoli suddetti dei trattati, e nello stesso tempo è stata energica verso la Russia, che voleva invece violarli.

Se poi le navi russe, fuori degli stretti, alzarono di nuovo la bandiera di guerra e si diedero alla pirateria nel Mar Rosso, è cosa che non tocca la Turchia e non ne ricade su essa la responsabilità.

In quanto poi alla necessità di sistemare la questione degli stretti, nelle alte sfere turche non se ne parla con soverchia preoccupazione ».

* * *

Il *Temps* ha per telegrafo da Sofia che le relazioni tra la Turchia e la Bulgaria vengono di nuovo inasprendosi. Secondo il Gabinetto di Sofia, la Porta è venuta meno alla sua parola non applicando che i punti più insignificanti dell'accordo stipulato coll'agente bulgaro Naciovich e lasciando i punti più importanti in sospeso. Inoltre la Turchia continua a concentrar truppe lungo la frontiera bulgara e recentemente ha formato una nuova divisione di *nizam* con sede a Kirkilisci, tra Adrianopoli e il mare.

La Porta, aggiunge il corrispondente del *Temps*, sa, senza dubbio, che i suoi progetti contro la popolazione bulgara in Macedonia provocheranno delle turbolenze e che queste turbolenze nasceranno per la forza delle cose e che essa non potrà più contare, come in passato, sulla buona volontà del Governo bulgaro. E' per questo che essa arma e mobilizza ad oltranza. Però i rapporti ufficiali tra la Turchia e la Bulgaria non sono cattivi.

* * *

Il *Tageblatt*, di Berlino, ha da Costantinopoli che il Comitato armeno ha diretto lettere minatorie alle Ambasciate e a personaggi altolocali, ricordando il prossimo anniversario del giorno in cui, otto anni or sono,

avvennero gli attentanti alla dinamite, e rinfacciando loro i torti verso la causa armena.

* * *

Causa la partenza da Parigi del ministro degli esteri, sig. Delcassé, i negoziati tra la Francia e la Spagna a proposito della questione marocchina, proseguiti con grande difficoltà, verranno rimandati e si crede che non si riprenderanno che nel settembre.

Frattanto, dice il *Temps*, la penetrazione francese al Marocco seguita a far passi. Trattandosi di ricostituire le forze di polizia di Tangeri, il Sultano ha chiesto che un capitano francese e tre sottufficiali algerini siano incaricati dell'organizzazione delle truppe di Tangeri, la cui artiglieria è già affidata ad un ufficiale francese.

E' il Sultano istesso che ha designato il capitano Fournier per questa missione.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« La voce corsa di una proroga delle Convenzioni ferroviarie è affatto insussistente, non essendovi neppure state trattative a tale scopo ».

L'inaugurazione della linea radiotelegrafica Bari-Antivari. — Come ieri abbiamo, stante l'ora tarda, annunziato sommariamente, ebbe luogo a Bari l'inaugurazione solenne della linea radiotelegrafica Marconi fra l'Italia ed il Montenegro.

Alle ore 10.30, S. E. il Ministro delle Poste e Telegrafi, Stelluti-Scala, accompagnato dalle autorità civili e militari, dagli on. senatori, e deputati locali, si recò in vetture del Municipio, dalla Prefettura di Bari alla stazione radiotelegrafica di San Cataldo, addobbata con bandiere nazionali e montenegrine, dove si incominciò lo scambio dei marconigrammi con la stazione di Antivari.

Stava all'apparecchio ricevitore di Antivari, Guglielmo Marconi, coadiuvato dal dott. Sant'Agata e dagli assistenti inglesi. Alla stazione di San Cataldo si trovava agli apparecchi il marchese Solari, coadiuvato dall'ispettore telegrafico Livione e da altri impiegati italiani.

S. A. R. il Principe Nicola, che presenziava alla stazione di Antivari, iniziò la serie dei radiotelegrammi, dirigendone a S. M. il Re d'Italia, all'Imperatore d'Austria-Ungheria, allo Czar ed al Re di Serbia.

Da San Cataldo l'on. Stelluti-Scala inviò un radiotelegramma a S. A. R. pregandolo di accettare i sentimenti di devozione e di omaggio rispettoso, affidati all'aria per mezzo del telegrafo Marconi, che collega per l'avvenire l'Italia al glorioso e forte Montenegro.

S. A. R. il Principe Nicola rispose subito inviando calorosi ringraziamenti.

Poscia l'on. Stelluti-Scala inviò un altro radiotelegramma a Guglielmo Marconi, dicendo che la sua mirabile invenzione stringe i legami tra l'Italia ed il Montenegro.

Marconi così rispose: « Ringrazio V. E. del suo gentilissimo telegramma per l'inaugurazione delle stazioni radio-telegrafiche di Bari e di Antivari ed esprimo a V. E. la mia gratitudine per l'appoggio dato al progresso della radiotelegrafia ».

L'on. ministro telegrafò poscia al direttore generale delle poste e dei telegrafi del Montenegro.

Il servizio procedette in modo inappuntabile per la precisione e la regolarità dei segnali fra le due stazioni, e continuò nella giornata.

In un padiglione eretto sotto una delle torri della stazione venne servito un rinfresco.

Alle 12.10, S. E. il ministro e le autorità ritornarono a Bari. Lungo la via si accalcava molta folla che acclamò all'onorevole ministro.

Il prefetto offrì una colazione in onore di S. E.

Iersera a S. E. venne dalla Deputazione provinciale offerto un banchetto.

Al Politeama Petruzzelli fu tenuta una serata d'onore a cui intervenne, acclamato, S. E. il ministro.

Al Policlinico. — L'apertura del Policlinico di Roma è proceduta ieri in modo inappuntabile. Il trasporto dei malati dai diversi ospedali venne compiuto con vetture-omibus; e per gli ammalati gravi con lettighe, barelle, ecc.

Tutti i padiglioni adibiti finora all'uso erano disposti in ordine perfetto.

Il letto di ogni malato, di ferro verniciato bianco, è distanziato dal prossimo, molto più di quelli degli ospedali; le sale sono ariegiate e ben disposte, e le mensole che ogni malato ha a sua disposizione sono in ferro verniciato bianco con il piano di vetro.

Tutto il servizio era sotto l'attiva direzione e sorveglianza del prof Ballori coadiuvato dal personale sanitario delle diverse cliniche.

Da oggi sarà attivato il servizio dei trams elettrici per il Policlinico in corrispondenza con tutte le altre linee urbane.

Prodotti postali-telegrafici. — Il prodotto delle RR. Poste nel luglio u. s. ha superato di L. 479,618.72 quello accertato nel luglio 1903.

Il prodotto del telegrafo presenta invece una diminuzione di L. 160,795.54 in confronto del luglio 1903.

Tale diminuzione è dovuta all'avvenimento straordinario della malattia e morte del Pontefice Leone XIII, poichè in tale circostanza il prodotto telegrafico di Roma città superò di L. 160,000 quello medio normale.

Marina militare. — La R. nave *Elba* è partita da Chemulpo per Cing-wan-tao. Il Ministero della marina ha disposto pel rimpatrio di detta nave, colla quale rimpatrieranno i marinai della divisione oceanica della classe anziana, pel prossimo congedamento.

La R. nave *Atlante* è partita da Arbatax; la *Puglia* da Chemulpo per Woosung; la *Euridice* è giunta a Suda; la *Volturno* ad Aden; la *Liguria*, al comando di S. A. R. il duca degli Abruzzi, è partita da Dunedin (Portchalmer) per Hobart.

Il IV Congresso nazionale della Società di pubblica assistenza. — Oltre 200 società di pubblica assistenza si riuniranno a Congresso a Spoleto dal 18 al 22 corrente mese per discutere temi importantissimi, stringendosi in Federazione Nazionale e costituire l'ufficio della presidenza federale che deve spianar la via alla rivendicazione dei diritti spettanti alla pubblica assistenza in Italia.

L'iniziativa di questo grande Convegno, cui aderirono Autorità ed altri personaggi, è dovuta alla società della pubblica assistenza di Spoleto.

Movimento commerciale. — Lunedì scorso, nel porto di Genova furono caricati 1051 carri, di cui 520 di carbone per i privati e 58 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 246, dei quali 167 per imbarco.

Servizio telefonico. — Le comunicazioni telefoniche con Parigi sono interrotte.

Marina mercantile. — Da Rio Janeiro è partito, lunedì scorso, per Genova il *Città di Milano*, della Veloce.

Da Suez ha proseguito per Genova il *Levanzo*, della N. G. I.; e da Marsiglia è partito, ieri, per gli scali dell'America centrale il *Washington*, della Veloce.

ESTERO.

L'industria della ramia in Italia. — Secondo il *Bollettino dell'industria laniera*, il console generale italiano a Calcutta avrebbe inviato al Governo un importante rapporto, che si occupa dell'impianto in una città italiana del Mezzogiorno, in

vicinanza di un porto, di un primo grande stabilimento di filatura di ramia, coi capitali di un potente sindacato costituitosi a Calcutta.

La posizione geografica è propizia per la distribuzio[illegible] dei manufatti e il buon mercato della mano d'ope[illegible] farebbero preferire il nostro paese.

La ramia è una [illegible] pianta tessile della famiglia delle, ortiche, ha una fibra [illegible] lucida e resistente il doppio di quella del lino e non ha bisogno di essere macerata e si presta per un'infinità di usi, dal cordame più forte al filo da ricamo, per gli abiti, per i pizzi, ecc. Però la lavorazione presenta una grande difficoltà per il decortecciamento del fusto e per l'estrazione della gomma di resina.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CE-FU, 3. — Profughi provenienti da Port Arthur dicono che i giapponesi hanno operato il 26, 27 e 28 l[illegible]glio scorso furiosi assalti contro i forti Est e Nord della città. [illegible] sono stati respinti ed hanno perduto 20,000 uomini [illegible] i russi avrebbero avuto da 5000 a 6000 fra morti e [illegible] feriti.

L'ammiraglio Togo ha cercato di cooperare colle sue navi all'attacco, ma le batterie russe glie lo hanno impedito. I giapponesi ripiegarono verso est. Gli assediati rimangono padroni di tutti i forti.

TOKIO, 3. — I giapponesi si sono impadroniti domenica scorsa di To-mu-cheng ove hanno catturato sei cannoni. Essi hanno perduto 400 uomini.

Le perdite subite dai russi sono più considerevoli.

Il generale Kuroki ha perduto nel combattimento di domenica scorsa 972 uomini.

LONDRA, 3. — *Camera dei Comuni.* — (*Continuazione*). — Il Ministro per le Indie, Brodrick, dichiara che il Governo non sottoporrà all'approvazione della Camera che undici dei trentadue progetti di legge che aveva intenzione di far discutere prima delle vacanze estive. Il Governo spera così di poter chiudere la sessione nella prossima settimana.

PIETROBURGO, 3. — Un dispaccio del generale Kuropatkine annunzia che le truppe russe si sono ritirate da Hai-tcheng per la strada di Aus-chan-than.

PIETROBURGO, 3. — (*Ufficiale*). — Il generale Kuropatkine ha diretto allo Czar il seguente telegramma, in data 2 corr.:

Oggi le nostre truppe si sono ritirate da Hai-tcheng per la strada di Aus-chan-than.

Malgrado il grande caldo il movimento si è compiuto in perfetto ordine e senza che le truppe sieno state molestate dal nemico.

Tutte le misure erano state prese per alleggerire il carico delle truppe di fanteria; a ciascuna compagnia erano stati assegnati parecchi carri pel trasporto dei cappotti e degli zaini.

Tuttavia l'ardore del sole era tanto forte che, malgrado i provvedimenti presi, il numero degli uomini colpiti da insolazione fu molto rilevante.

Non si è ricevuta oggi alcuna notizia di avvenimenti importanti sul nostro fronte est.

LIAO-YANG, 1. — Secondo informazioni ricevute dai russi, i giapponesi impiegarono due divisioni contro il centro delle posizioni russe ed un uguale effettivo contro il generale Keller, mentre il terzo esercito, con un effettivo ancor più considerevole, si teneva in riserva presso Pen-si-hu. I russi sono pure informati che truppe giapponesi stanno sbarcando ad Inkeu.

LIAO-YANG, 2. — L'artiglieria russa e quella giapponese sembrano manovrare con uguale celerità. Così una batteria russa che durante la notte aveva preso posizione a Kan-yang, in un punto completamente al riparo, fu l'indomani, alle 8 del mattino, colpita da tre granate da una batteria giapponese che l'aveva scoperta. Però, venti minuti dopo, la batteria russa aveva preso posizione due miglia più distante e pochi minuti dopo apriva di nuovo il fuoco contro i giapponesi.

L'AJA, 3. — Hanno avuto luogo le elezioni per la prima Camera.

Sono stati eletti 29 anti-liberali e 18 liberali. Le elezioni di tre membri sono state aggiornate.

Prima dello scioglimento la Camera comprendeva 27 liberali e 23 anti-liberali.

DIGIONE, 3. — Il commissario centrale ha notificato al superiore del gran seminario di Grand-Jean un decreto del Presidente della Repubblica che ordina la soppressione della Congregazione dei sulpiziani a Digione.

Nessun incidente.

CE-FU, 3. — Il vapore *Juchon*, proveniente da New-Chuang, ha raccolto, nelle vicinanze di Ce-fu, sette uomini, quattro donne ed un fanciullo, trovati a bordo di una giunca, che aveva lasciato ieri Port Arthur.

I naufraghi parlano di un combattimento sanguinoso avvenuto sulla collina del Lupo, a nord di Port Arthur.

I giapponesi furono respinti da questa collina presso la ferrovia.

Otto treni erano adibiti al trasporto dei feriti russi in città.

I feriti, provenienti dai forti orientali, entrarono in città sopra barelle, carri e veicoli di ogni sorta. Molti camminavano a stento, trascinando gli altri feriti.

I russi sono unanimi nel proclamare che la fortezza resterà sempre invincibile.

Essi vedranno crollare a mano a mano tutte le case della città, nelle quali già non resta una sola invetriata intatta.

I russi sostengono che Port Arthur non cederà.

CE FU, 3. — Il vapore *Wenchow* (non *Juchon*) conferma che la violenza della battaglia a Port Arthur diminuì nella notte del 28 luglio; però la lotta continuava

La flotta russa cannoneggiò dal suo ancoraggio i giapponesi che avanzavano.

Cinesi arrivati stasera sopra una giunca dissero che i giapponesi avevano preso due forti del litorale orientale di Port Arthur, dove la guarnigione era troppo debole, ma li abbandonarono quando le forze giapponesi furono respinte dalle altre posizioni.

I russi dichiarano invece energicamente che ciò è falso

I forti di Port Arthur sono - narrano i cinesi - irti di cannoni, di cui molti del calibro di otto pollici. L'artiglieria della marina avrebbe cagionato ai giapponesi le maggiori perdite.

Le autorità russe, che rifiutavano finora di lasciar partire gli abitanti, permettono attualmente di partire alle persone appartenenti alla classe media soprattutto se non hanno mezzi sufficienti per pagare gli alti prezzi delle derrate. Le rare giunche disponibili profittano del permesso.

I giapponesi, sebbene respinti in certi punti, non erano stati affatto battuti e stavano per rinnovare ieri l'attacco quando la giunca partì.

Un'altra giunca, che partì nello stesso momento cogli impiegati della *Danish-East-Asiatic-Company* e le loro famiglie non è ancora arrivata.

Fra i prigionieri fatti nel combattimento alla collina del Lupo, vi è un luogotenente giapponese latore di una lettera di recente data, la quale dice che i giapponesi provarono sensibilissime perdite nell'assedio di Port Arthur. I giapponesi occupano ora alcune trincee avanzate presso i russi. Le flotte russa e giapponese sarebbero in ottimo stato.

PIETROBURGO, 4. — Circola la voce che i russi sgombreranno Liao-yang, ma che prima daranno una nuova battaglia.

Per ordine di Kuropatkine misure saranno prese per lo sgombero da Kharbin della popolazione civile, inutile alla difesa, allo scopo di stabilirvi il quartiere generale e di farvi svernare le truppe.

L'*Agenzia telegrafica russa* ha da Mukden, in data del 2 corr.: Persiste insistente la voce che da tre giorni continui la battaglia fra russi e giapponesi su tutta la linea. Manca qualsiasi comunicazione sulle perdite subite dai russi.

Secondo notizie da fonte autorizzata il vicerè ha lasciato oggi Kharbin per tornare a Mukden.

PIETROBURGO, 4. — L'ultimo scaglione del decimosettimo corpo d'armata è giunto a Kharbin.

Lo Czar ha ricevuto a Peterhof il presidente del Comitato dei ministri, Witte.

L'assassino del ministro Plehwe persiste tenacemente a non rivelare il suo vero nome e a non dare alcun altro particolare sul delitto.

RIO DE JANEIRO, 4. — Ieri sono state firmate le basi del contratto per un prestito di quattro milioni di lire sterline.

La Banca della Repubblica emetterà 200,000 titoli al portatore di 20 lire sterline ciascuno, a 85, interesse 5 0|0, ammortizzabili al 1|2 0|0 e riscattabili in cinquanta anni.

LONDRA, 4. — *Camera dei comuni.* — Malgrado una viva opposizione da parte dei liberali, i quali dichiarano che una sovvenzione alla *Cunard Line* è inutile, in seguito all'insuccesso del *trust* Atlantico, si approva in prima lettura la concessione di una sovvenzione a quella Compagnia.

La seduta è tolta.

HAI-CHENG, 4. — Si attende una battaglia generale in tutte le posizioni della regione di Hai-cheng, fra le truppe russe e circa otto divisioni di truppe giapponesi al comando dei generali Oku e Nodzu.

MO-TIEN-LING, 4. — I combattimenti di Mo-tien-ling indicano che le truppe regolari della Russia europea che combatterono per la prima volta contro quelle del generale Kuroki non sono affatto superiori ai contingenti siberiani. Le tuniche bianche degli ufficiali russi fanno di essi un perfetto bersaglio.

I russi sparano a salve, i giapponesi individualmente; i russi combattono in ordine serrato e i giapponesi invece in ordine sparso.

Uno dei risultati della differenza del combattere è stato quello che tre battaglioni giapponesi sconfissero tre reggimenti russi, oltre uno della riserva.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 3 agosto 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	759,71.
Umidità relativa a mezzodì	36.
Vento a mezzodì	E.
Stato del cielo a mezzodì	q. coperto.
Termometro centigrado	massimo 31°,6.
	minimo 19°.1
Pioggia in 24 ore	gocce.

3 agosto 1904.

In Europa: pressione massima di 770 in Baviera, minima di 763 sul Mediterraneo meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 3 mill. sul versante Tirrenico superiore e Sardegna, salito altrove fino a 3 mill al NE; temperatura diminuita sull'alta Italia; poco variata altrove; temporali al nord e versante Adriatico.

Barometro: minimo a 764 al SE ed in Sardegna, massimo a 766 sul Veneto.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e levante; cielo vario; temporali sparsi; Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 3 agosto 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio . .	sereno	legg. mosso	28 1	23 6
Genova	sereno	calmo	28 8	22 8
Massa Carrara . .	sereno	calmo	28 0	18 5
Cuneo	1/2 coperto	—	30 6	19 0
Torino	1/2 coperto	—	29 4	19 0
Alessandria . . .	—	—	—	—
Novara	sereno	—	31 5	23 3
Domodossola . . .	sereno	—	29 2	12 9
Pavia	sereno	—	30 5	17 1
Milano	sereno	—	32 9	19 0
Sondrio	sereno	—	27 5	17 0
Bergamo	1/2 coperto	—	27 3	18 0
Brescia	sereno	—	29 6	18 0
Cremona	sereno	—	30 5	19 3
Mantova	—	—	—	—
Verona	sereno	—	29 8	19 7
Belluno	coperto	—	26 4	16 5
Udine	coperto	—	29 2	18 7
Treviso	coperto	—	31 5	18 8
Venezia	coperto	calmo	30 5	19 0
Padova	coperto	—	30 2	19 7
Rovigo	3/4 coperto	—	32 9	19 0
Piacenza	sereno	—	28 7	18 3
Parma	sereno	—	28 3	20 2
Reggio Emilia . .	sereno	—	34 0	21 0
Modena	1/2 coperto	—	30 4	17 9
Ferrara	coperto	—	30 8	20 2
Bologna	3/4 coperto	—	27 9	20 3
Ravenna	coperto	—	29 8	18 0
Forlì	3/4 coperto	—	32 4	24 0
Pesaro	piovoso	legg. mosso	30 3	19 7
Ancona	coperto	mosso	29 2	22 0
Urbino	coperto	—	28 7	18 0
Macerata	coperto	—	32 8	20 1
Ascoli Piceno . . .	sereno	—	31 5	21 8
Perugia	sereno	—	30 0	19 8
Camerino	—	—	—	—
Lucca	1/2 coperto	—	30 6	18 6
Pisa	1/2 coperto	—	30 0	17 6
Livorno	3/4 coperto	calmo	30 0	21 3
Firenze	3/4 coperto	—	30 7	19 4
Arezzo	1/4 coperto	—	31 6	19 5
Siena	sereno	—	30 0	19 6
Grosseto	1/4 coperto	—	32 3	23 2
Roma	1/2 coperto	—	32 9	19 4
Teramo	1/4 coperto	—	32 3	18 8
Chieti	1/2 coperto	—	29 0	16 4
Aquila	sereno	—	28 8	18 2
Agnone	sereno	—	28 6	16 0
Bari	1/4 coperto	—	28 0	22 3
Foggia	sereno	legg. mosso	31 0	21 4
Lecce	coperto	—	30 0	21 0
Caserta	1/2 coperto	—	32 5	22 0
Napoli	sereno	calmo	29 7	22 4
Benevento	1/4 coperto	—	32 1	19 0
Avellino	sereno	—	30 0	13 1
Caggiano	sereno	—	27 6	18 8
Potenza	sereno	—	27 0	17 0
Cosenza	sereno	—	31 5	21 7
Tiriolo	coperto	—	21 2	12 0
Reggio Calabria .	sereno	calmo	29 0	24 8
Trapani	sereno	calmo	28 1	22 0
Palermo	sereno	calmo	31 2	17 0
Porto Empedocle .	sereno	calmo	32 0	24 0
Caltanissetta . . .	sereno	—	29 0	19 2
Messina	1/4 coperto	calmo	31 3	23 2
Catania	sereno	calmo	30 5	22 4
Siracusa	sereno	legg. mosso	31 2	20 6
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	31 0	16 5
Sassari	3/4 coperto	—	31 7	22 1

Direttore: G. B. Ballesio — Tipografia delle Mantellate — Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*